



COMUNE DI SALERANO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

✉ *Via G. Marconi n. 7 int. 1 - C.A.P. 10010 - ☎ 0125- 53123 FAX 0125- 538447*
E-MAIL salerano.canavese@ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. del 25/05/2021

INDICE:

TITOLO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Gestione del canone
- Articolo 3 - Funzionario Responsabile
- Articolo 4 - Classificazione del Comune
- Articolo 5 - Presupposto del canone
- Articolo 6 Soggetti passivi
- Articolo 7 Le tariffe
- Articolo 8 Tariffe annuali
- Articolo 9 Tariffe giornaliere
- Articolo 10 Regole per la quantificazione del canone
- Articolo 11 Riduzioni del canone
- Articolo 12 Esenzioni
- Articolo 13 Modalità di dichiarazione
- Articolo 14 Versamento del canone
- Articolo 15 Rimborsi
- Articolo 16 Riscossione coattiva
- Articolo 17 Interessi
- Articolo 18 Contenzioso
- Articolo 19 Trattamento dei dati personali

TITOLO II - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI PUBBLICITARI

Capo I LE OCCUPAZIONI

- Articolo 20 Tipologie di occupazioni
- Articolo 21 Determinazione della superficie di occupazione
- Articolo 22 Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili
- Articolo 23 Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

Capo II LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

- Articolo 24 Piano generale degli impianti pubblicitari
- Articolo 25 Superficie e ripartizione degli impianti per le affissioni
- Articolo 26 Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

TITOLO III - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I LE OCCUPAZIONI

- Articolo 27 Domanda di concessione
- Articolo 28 Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio
- Articolo 29 Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico
- Articolo 30 Autorizzazione ai lavori
- Articolo 31 Occupazioni con ponti, scale ecc.
- Articolo 32 Occupazione con tende e tendoni

Articolo 33 Occupazione con merci fuori negozio
Articolo 34 Durata, rinnovo e subentro della concessione
Articolo 35 Decadenza ed estinzione della concessione
Articolo 36 Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni
Articolo 37 Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
Articolo 38 Rinuncia all'occupazione

Capo II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Articolo 39 Domanda e documentazione
Articolo 40 Forme pubblicitarie che non necessitano di autorizzazione
Articolo 41 Autorizzazione ufficio Tecnico - Ricorsi
Articolo 42 Validità dell'autorizzazione - rinnovo - revoca - decadenza - duplicati
Articolo 43 Volture dell'autorizzazione
Articolo 44 Variazione del messaggio pubblicitario
Articolo 45 Cessazione, rimozione e rinuncia alla pubblicità
Articolo 46 Contenuto del messaggio pubblicitario
Articolo 47 Pubblicità effettuata in difformità a Leggi e Regolamenti
Articolo 48 Pubblicità abusiva - sanzioni accessorie

Capo III LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 49 Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni
Articolo 50 Riduzioni
Articolo 51 Esenzioni
Articolo 52 Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

Titolo IV - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONATORI

Articolo 53 Sanzioni e indennità

Titolo V - NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 54 Disposizioni finali e transitorie

Allegato A: Classificazione delle strade

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato canone, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che sostituisce il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
2. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. L'applicazione del canone per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 837 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, esclude l'applicazione del presente canone.
4. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi comprese quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzati abusivamente.
5. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra norma, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Art. 2 – Gestione del Canone

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione del canone è effettuata in una delle forme previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in applicazione di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale delle Entrate.

Art. 3 – Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale del canone. In caso di gestione del canone affidata a terzi, il Comune verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario e vigila sull'osservanza della relativa convenzione d'affidamento.
2. Il controllo della regolarità amministrativa degli atti è effettuato nell'ambito del vigente sistema dei controlli interni.
3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati dal regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Art. 4 – Classificazione del Comune

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, fanno riferimento alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali. Il Comune di Salerano Canavese appartiene alla classe V “comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti”.
2. Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone è suddiviso nelle zone (ovvero categorie) come da elencazione allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle zone (categorie) è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici.
3. Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, costituisce parte integrante del presente regolamento l'ALLEGATO A: classificazione per “ZONE” (categorie) in base all'importanza delle strade ed aree pubbliche in cui insiste l'occupazione;

Art. 5 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla

lettera a) del medesimo comma limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte residua interessata dall'occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) per "suolo pubblico" e "spazi ed aree pubbliche" si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del comune e quelli di proprietà privata soggetti a diritti demaniali, quali, ad esempio, le strade vicinali soggette a diritto di pubblico passaggio;

b) per "diffusione di messaggi pubblicitari" si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a promuovere l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o un'organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'articolo 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495, e succ.ve modificazioni).

Art. 6 – Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di contitolarità di autorizzazione/concessione viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del Codice Civile.

4. Il pagamento del canone per le occupazioni relative al condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile.

Art. 7 – Le tariffe

1. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:

a) giornaliera: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata inferiore all'anno solare;

b) annua: nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari abbiano durata pari o superiore ad un anno solare. Le frazioni superiori all'anno sono computate per frazione di anno.

Art. 8 – Tariffe annuali

1. La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Salerano Canavese la tariffa standard annua prevista è pari ad € 30,00, applicabile su tutte le strade ed aree indicate nell'allegato A del presente regolamento.

2. Alle occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

4. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 9 - Tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi dell'articolo 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Salerano Canavese la tariffa standard giornaliera prevista è pari ad € 0,60. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie

occupata espressa in metri quadrati o lineari, applicabile su tutte le strade ed aree indicate nell'allegato A del presente regolamento.

2. La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali.

3. I coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Art. 10 - Regole per la quantificazione del canone

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'articolo 8 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici (di cui all'allegato A al presente regolamento).

2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'articolo 7 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni (di cui all'allegato A al presente regolamento).

Art. 11 - Riduzioni del canone

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 821, lettera f), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono previste le seguenti riduzioni:

a) È disposta la riduzione del canone del 90% per la parte di occupazione eccedente i mille metri quadrati;

b) È disposta la riduzione del canone del 50% per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;

c) È disposta la riduzione del canone del 50% per la pubblicità temporanea relativa ad iniziative realizzate in collaborazione con Enti Pubblici territoriali o con il patrocinio del Comune a condizione

che non compaiano sul mezzo pubblicitario riferimenti a soggetti diversi da quelli sopra indicati. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario non consente la riduzione;

d) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.; le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80%.

2. Per le occupazioni temporanee si applicano le seguenti riduzioni:

a) per le occupazioni non inferiori a un mese si applica la riduzione del 20%;

b) la tariffa giornaliera per mq. non potrà essere inferiore a euro 0,08 indipendentemente da ogni riduzione.

Art. 12 - Esenzioni

1. Sono esenti:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

2. Non sono assoggettate al canone le seguenti fattispecie:

a) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;

b) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;

c) le occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni anche per finalità non comprese nella lettera a) del comma 1 del presente articolo;

d) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente con altri Enti o Associazioni;

e) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;

f) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;

g) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;

h) i passi carrai e accessi a raso anche agricoli;

i) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;

j) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, culturale, ricreativo purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;

k) gli avvisi al pubblico esposti riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

l) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate da enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

m) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti Pubblici territoriali;

n) le locandine, non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali e prive di qualsiasi forma di lucro.

o) i banchi di vendita nelle strade nei giorni di sagre, feste, manifestazioni etc.

Art. 13 - Modalità di dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto tenuto al versamento del canone. La formale dichiarazione è invece prevista, oltre che per le occupazioni di cui all'articolo 23 del presente regolamento, nella quale deve essere indicato il numero complessivo delle utenze che utilizzano le reti, nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso un cambiamento delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone, sempre che la variazione determini un aumento della superficie od una modificazione del tipo di pubblicità che comporti l'applicazione di una tariffazione maggiore; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune o al Concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

Art. 14 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.500,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni anno.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma (PagoPA), secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore ad € 12,00, ad esclusione degli incassi riferiti al tributo temporaneo, tale importo non deve essere considerato come franchigia.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge di cui all'articolo 17 e le sanzioni di cui all'articolo 53 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Solo per l'Anno 2021 il termine del 31 marzo di cui ai commi precedenti è differito al 31 maggio 2021.

Art. 15 - Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del Codice Civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 12,00 al netto degli interessi maturati
3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere riscossi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento, viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.160.
3. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 17 – Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del Codice Civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Art. 18 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del canone sono trattati nel rispetto del Regolamento 679/2016/UE.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE OCCUPAZIONI E I MESSAGGI

PUBBLICITARI

Capo I - LE OCCUPAZIONI

Art. 20 – Tipologie di occupazioni

1. Chiunque voglia occupare aree o spazi pubblici, come definiti dall'articolo 5 del presente regolamento, in via permanente o temporanea deve preventivamente richiedere ed ottenere dal competente ufficio comunale il rilascio della concessione per le occupazioni permanenti e dell'autorizzazione per le occupazioni temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno, anche se realizzate senza l'impiego di manufatti o impianti stabili.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione è inferiore all'anno, anche se periodiche ed in ogni caso quelle per le attività edili.

4. Sono occupazioni abusive, quelle:

a) realizzate senza la concessione comunale e/o autorizzazione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;

b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;

c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;

d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;

e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;

f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso.

5. Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

6. È consentita l'occupazione di aree o spazi pubblici, prima del rilascio del provvedimento concessorio/autorizzativo nella misura strettamente necessaria in caso di comprovata urgente necessità, per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano indugio alcuno, purché venga contestualmente presentata la relativa domanda di occupazione anche in via breve (fax, PEC). In mancanza della stessa, l'avvenuta occupazione è considerata abusiva. L'ufficio competente provvede ad accertare la sussistenza delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare il provvedimento in via di sanatoria; in difetto l'occupazione si considera abusiva. Rientrano nelle occupazioni di emergenza tutte quelle attività necessarie per la salvaguardia dell'utenza, l'eliminazione del pericolo ed il ripristino dell'erogazione dei servizi pubblici.

7. Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della Strada e dal Regolamento attuativo, fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo.

8. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Art. 21 –Determinazione della superficie di occupazione

1. La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali dei mezzi di occupazione. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione.

2. Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione.

3. Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato.

4. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima superficie di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.

5. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.

6. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Art. 22 –Determinazione del canone per le occupazioni e i passi carrabili

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Il canone può essere maggiorato a titolo di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, non già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Art. 23 – Tariffa occupazioni permanenti per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50.

2. L'ammontare del canone dovuto all'Ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno.

4. Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Capo II- LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 24 – Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'articolo 47, comma 7, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, tesi alla diffusione di messaggi aventi per finalità il potenziamento economico di un'azienda, finalizzato a sviluppare un ritorno commerciale o di immagine ovvero di propaganda di intenti sociali o di istituto.

2. Le fattispecie degli impianti ai quali il Comune o il concessionario devono fare riferimento, sono i seguenti:

- a) Stendardi su pali (mono o bifacciali) destinati all'affissione di due, quattro o sei fogli formato cm. 70x100;
- b) Tabelle murali destinate all'affissione di due, quattro o sei fogli formato cm. 70x100;
- c) Posters (mono o bifacciali) formato mt. 6x3;
- d) Trespolti destinati alle affissioni di tre fogli formato cm. 70x100.

3. Le caratteristiche tecniche degli impianti (materiali, formato, etc.) saranno definite dall'Ufficio Tecnico.

Art. 25 – Superficie e ripartizione degli impianti per le affissioni

1. La superficie massima da adibire alle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 25 per ogni mille abitanti o frazione. Ciò non significa che debbono essere realizzati impianti di tale misura, bensì che la suddetta è la massima espansione possibile di spazi per affissioni.

2. La superficie degli impianti di cui al precedente comma da destinare alle affissioni, viene ripartita come segue:

- a) Affissioni di natura istituzionale, affissioni necrologiche e affissioni prive di rilevanza economica 30%
- b) Affissioni di natura commerciale 70%

Per un totale massimo di superficie pari a mq. 200.

Art. 26 – Determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
8. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
9. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
10. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.

11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite e per ciascun giorno o frazione.

12. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.

13. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno, è prevista la presentazione della dichiarazione, con contestuale versamento del canone, da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.

14. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

15. Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità.

TITOLO III

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I - LE OCCUPAZIONI

Art. 27 – Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione.

2. La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta autorizzazione/concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nella legge 27 dicembre 2019, n. 160 (articolo 1, commi da 816 a 836), nonché nelle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

3. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;

- c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
- e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;
- f) versare, alle scadenze stabilite, il canone, nella misura concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento;
- g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
- h) esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico;
- i) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti.

4. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso.

5. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito a mezzo deposito di assegno circolare o polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.

6. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dal registro di protocollo.

7. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relativo Regolamento Comunale di attuazione. Il Funzionario designato è responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dei provvedimenti di concessione od autorizzazione. Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

Art. 28 – Occupazioni a seguito di autorizzazione titolo abilitativo edilizio

1. Per le occupazioni per le quali si richiede il rilascio del titolo abilitativo edilizio, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il richiedente l'occupazione dovrà presentare l'istanza necessaria correlata dalla relativa documentazione all'Ufficio edilizia privata del Comune, secondo quanto previsto dalla specifica normativa vigente in materia.

2. Per quanto riguarda gli accessi e passi carrabili, gli stessi si intendono autorizzati se inseriti nel progetto allegato al titolo abilitativo edilizio.

Art. 29 – Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico

1. Per collocare anche in via provvisoria cavi telefonici, elettrici, condutture ecc., nello spazio sottostante o sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie e simili arredi ornamentali aerei è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'Ufficio competente al rilascio della concessione indica le prescrizioni relative alla posa di dette linee riguardanti il tracciato, l'altezza dal suolo, il tipo di sostegni, la qualità dei conduttori, isolatori ecc.
3. Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso i terzi dei danni derivanti da rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori ecc.
4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali opere siano aeree o sotterranee.

Art. 30 – Autorizzazione ai lavori

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il rilascio dell'occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

Art. 31 – Occupazioni con ponti, scale ecc.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree ecc., sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento, per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore ad una giornata.
2. Nel caso di ponteggi o manufatti installati a seguito di ordinanza del Comune, per motivi di interesse pubblico, l'autorizzazione è sostituita dall'ordinanza stessa.

Art. 32 – Occupazione con tende e tendoni

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi e negli archi di porticato senza autorizzazione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro l'Ufficio comunale competente può ordinare la sostituzione o rimozione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.

Art. 33 – Occupazione con merci fuori negozio

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme

vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 34 – Durata, rinnovo e subentro della concessione

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.

2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo concesso con apposito provvedimento, o con puntuale versamento del canone dovuto.

3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone o a refusione ovvero a compenso di sorta.

4. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri.

5. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre novanta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

6. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

7. Per le occupazioni di carattere permanente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

8. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

9. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 5 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), art. 6, comma 1.

10. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Art. 35 – Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:

- a) le violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle prescrizioni contenute nella concessione;
- b) la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione del suolo;
- c) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo, nei tre mesi successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione annuale e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione giornaliera;
- d) Il mancato pagamento, anche parziale, della concessione.

2. La decadenza non dà diritto alla restituzione del canone già pagato.

3. Il titolare della concessione decaduta è obbligato alla rimessa in pristino dell'occupazione. In caso di inottemperanza, l'ente provvederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente.

4. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
- c) la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

Art. 36 – Revoca e modifica delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Il Responsabile dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla o modificarla in ogni momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione. La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.

2. Il provvedimento di revoca o di modifica deve essere preceduto dalla contestazione all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca e la modifica si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite PEC, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con notifica a mezzo messo notificatore.
5. Il provvedimento di revoca dà diritto al rimborso, senza interessi, della quota di canone relativa al periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.

Art. 37 – Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico abbiano carattere temporaneo e limitato, il Responsabile dell'Ufficio competente può procedere alla sospensione delle concessioni individuandone la durata.
2. Per la sospensione valgono le stesse disposizioni previste per la revoca.

Art. 38 – Rinuncia all'occupazione

1. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
2. Se l'occupazione non è ancora iniziata la rinuncia dà diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Se l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Capo II - LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI

Art. 39 – Domanda e documentazione

1. Prima di effettuare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare domanda, redatta in bollo, al Comune o al concessionario, su moduli predisposti e forniti dall'ufficio competente. La domanda deve essere presentata anche nel caso in cui l'impianto pubblicitario è esente dal pagamento dell'imposta, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 40 del presente Regolamento, nonché nel caso in cui sia necessaria la voltura dell'autorizzazione o la modifica del mezzo pubblicitario già autorizzato. Non è considerata modifica la variazione di dicitura o del logo ove il mezzo pubblicitario rimanga inalterato nelle sue dimensioni e tipologie già autorizzate, ma occorre, comunicarlo all'ufficio

competente presentando un'apposita dichiarazione. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

2. Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) due fotografie recenti a colori (formato minimo 10 x 15) della posizione richiesta. Per la pubblicità da collocare su edifici, una delle due fotografie deve essere estesa al basamento e tale da consentire l'esatta visione delle zone laterali con le insegne o pubblicità già esistenti. Quando la pubblicità interessa lo spigolo del fabbricato, la fotografia dovrà anche documentare il risvolto del basamento. Le fotografie relative ad insegne di esercizio devono essere riprese con saracinesche alzate.

b) un disegno esecutivo del mezzo pubblicitario, da produrre sull'apposito modulo fornito dall'Ufficio competente. Il disegno dovrà contenere la precisazione di quote, sezioni, materiali, colori, l'esatta dicitura e carattere grafico proposto, con preciso riferimento agli elementi della facciata interessata dalla pubblicità, in scala grafica opportuna del mezzo pubblicitario e della facciata interessata dell'edificio. Inoltre:

- per le collocazioni di insegne a bandiera deve essere indicata la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
- per le collocazioni su sedime pubblico o privato deve essere allegato anche il rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500 della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi: marciapiedi, recinzioni, alberatura, elementi di arredo, edifici e n. 4 fotografie che riprendano l'area interessata dai quattro lati;
- per i murales o trompe-d'oeil deve essere allegata copia del parere preventivo rilasciato dall'Ufficio tecnico per la qualità degli spazi urbani;

c) nulla-osta del proprietario dell'edificio o dell'area interessata; ovvero in caso di condominio, l'autorizzazione dell'amministratore come espressione della volontà emersa dall'assemblea condominiale;

d) per la collocazione di qualsiasi tipo di tenda, relativa ad attività commerciale o artigianale, dovrà essere allegata alla documentazione un campione del tessuto;

e) per gli impianti di grande formato aventi superficie superiore a mq. 8,5 (insegne a bandiera e poster) e per tutti quelli collocati sui tetti aventi struttura soggetta ad impatto eolico è richiesto progetto asseverato ai sensi della vigente normativa.

Per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario osservare le disposizioni della legge 46/1990 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La domanda relativa alla collocazione di pubblicità provvisoria (cartelli, paline, striscioni, gonfaloni e simili) su suolo pubblico in località diverse da quelle prestabilite dall'ufficio competente deve essere corredata del disegno e del rilievo quotato di cui al precedente comma 2 punto b); se la pubblicità provvisoria deve essere collocata su immobili ed aree private, alla domanda va allegata la fotografia dell'immobile e delle sue adiacenze.

4. Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate:

- su aree ed edifici protetti, sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, tramite la Commissione Paesaggistica comunale, il parere scritto favorevole di detto Ente che dovrà essere allegato alla domanda;

- lungo o in vista della Strada Provinciale, dovrà essere preventivamente acquisito nulla osta dalla Città Metropolitana di Torino, a cura dell'interessato.

5. Nel caso in cui la domanda per la nuova installazione di mezzi pubblicitari o per la loro variazione, non sia corredata dalla documentazione prevista dal presente articolo e l'interessato non provveda alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta da parte dell'ufficio, la domanda stessa verrà archiviata.

6. L'Ufficio Comunale competente entro i 60 giorni successivi alla presentazione della domanda concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere espresso e motivato. Il termine di 60 giorni è prorogato dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti e/o del parere tecnico del Servizio competenti di questa Amministrazione. In tal caso, il termine per concedere o negare l'autorizzazione non dovrà comunque eccedere i 120 giorni decorrenti dalla richiesta. I termini di cui sopra saranno considerati interrotti nel caso in cui l'Ufficio Comunale inviti il richiedente a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione ritenuta necessaria. In questi casi i termini saranno sospesi fino alla produzione degli atti richiesti e prorogati dei tempi necessari per l'acquisizione dei pareri di altri Enti.

7. Entro 60 giorni dalla data dell'autorizzazione, per gli impianti pubblicitari per affissioni e cartellonistica, il titolare è tenuto a consegnare, ad integrazione e completamento della pratica, numero 2 fotografie dell'impianto pubblicitario installato. In assenza di detta documentazione, ovvero qualora la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.

8. Alle fattispecie di cui sopra non si applica l'Istituto del silenzio/assenso né della denuncia d'inizio attività di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 241/1990, atteso che il rilascio dell'autorizzazione comunale comporta valutazioni tecniche e discrezionali.

9. L'autorizzazione è valida un anno dalla data di inizio lavori. Il ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio. Il mancato ritiro nei termini comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 53 comma 3, del presente regolamento comunale.

Art. 40 – Forme pubblicitarie che non necessitano di autorizzazione

1. Non necessitano di autorizzazione:

- a) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;
- b) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso e sulle serrande dei locali di cui al punto a), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda;
- c) gli avvisi al pubblico collocati in aree visibili dalla pubblica via, riguardanti la localizzazione o l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, purché non superino la superficie di mezzo metro quadrato;

- d) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, purché non eccedenti la superficie di un quarto di metro quadrato;
- e) le targhe collocate presso l'ingresso degli edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato, purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli;
- f) i manifesti e le locandine collocate sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione;
- g) la pubblicità, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) la pubblicità esposta presso le fermate dei servizi di trasporto e parcheggio pubblico o nelle pensiline se inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) l'indicazione del marchio, della ragione sociale, dell'indirizzo e recapito telefonico dell'impresa sui veicoli di proprietà dell'impresa stessa purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato;
- j) la distribuzione di volantini e le altre forme di propaganda ambientale non relative ad attività commerciali; i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei volantini, di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati;
- k) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e cortili chiusi, purché non visibili all'esterno;
- l) vetrine esposizioni;
- m) le locandine, non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali e prive di qualsiasi forma di lucro.

Art. 41 – Autorizzazione ufficio tecnico - ricorsi

1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi è subordinata al parere favorevole del Servizio Tecnico comunale che esamina le domande nell'ordine cronologico di presentazione e valuta la collocazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto delle norme tecniche del vigente Regolamento Edilizio Comunale e delle norme di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Avverso il parere negativo del Servizio Tecnico è ammessa la presentazione di controdeduzioni in carta semplice, indirizzate allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione del parere negativo.
2. Trascorso il termine di 30 giorni dalla notificazione del parere negativo di cui al comma precedente, la pratica sarà archiviata.

Art. 42 – Validità dell'autorizzazione - rinnovo - revoca – decadenza – duplicati

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 53 comma 6 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 che stabilisce in 3 anni la validità dell'autorizzazione, tutte le autorizzazioni scadranno il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data del rilascio. L'autorizzazione è rinnovabile dietro presentazione di domanda. Per gli impianti pubblicitari tipo insegne d'esercizio e insegne pubblicitarie collocati presso la sede dell'attività o nelle immediate pertinenze, l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata, purché non intervengano variazioni della titolarità. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle verifiche per le insegne di cui sopra alla scadenza del triennio.

2. La domanda di rinnovo, in bollo, deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza e deve essere corredata della seguente documentazione:

- a) due fotografie a colori (10 x 15) dei mezzi pubblicitari in opera;
- b) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di conformità del mezzo pubblicitario in opera, a quanto in precedenza autorizzato.

3. L'autorizzazione è revocabile:

- per collocamento e/o realizzazione dei mezzi pubblicitari in difformità rispetto a quanto autorizzato;
- per inadempimento degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
- in qualsiasi momento l'Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

4. Per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale medesima, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 del presente regolamento.

5. Qualora necessario, l'Ufficio può rilasciare il duplicato dell'atto di autorizzazione. Alla domanda in bollo per ottenere il duplicato deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di duplicato, la descrizione dettagliata e le dimensioni dei mezzi pubblicitari in opera e la loro conformità a quanto autorizzato.

6. Il mancato pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità comporta la decadenza e/o impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 43 – Volture dell'autorizzazione

1. Entro 90 giorni dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività/dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura, redatta in bollo, dal nuovo soggetto titolare.

2. Non è necessario effettuare la voltura dell'autorizzazione relativa ad una insegna nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale che comunque non abbia dato luogo a cessione.

3. Per effettuare voltura del mezzo pubblicitario è necessario corredare la domanda con:

- a) documentazione fotografica alla data della domanda dell'impianto pubblicitario in opera con formato minimo 10 x 15;
- b) i documenti previsti all'art. 42 comma 2 punto b).

4. L'omessa presentazione della domanda di voltura o l'effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse e l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 53, comma 3, del presente Regolamento. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.

5. Non è necessario presentare domanda di voltura, ma una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nei casi in cui sia solamente cambiata la denominazione o la ragione sociale, restando invariata la Partita IVA, il Codice Fiscale.

Art. 44 – Variazione del messaggio pubblicitario

1. Rimanendo immutate tipologia e struttura, per le sole insegne, è consentita la variazione della dicitura e/o colore sugli impianti pubblicitari già autorizzati purché sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio competente allegando documentazione grafica della nuova tipologia di insegna.

Art. 45 – Cessazione, rimozione e rinuncia alla pubblicità

1. La revoca dell'autorizzazione comporta l'obbligo della restituzione dell'autorizzazione e della rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dell'articolo 53 del presente Regolamento.

2. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile di tutto quanto attiene alla sicurezza e allo stato di manutenzione e solleva l'amministrazione da ogni responsabilità civile o penale conseguente alla realizzazione dell'iniziativa.

3. I mezzi pubblicitari, le insegne di esercizio, le targhe, i pannelli, i cartelli in genere e gli impianti per affissioni devono essere sottoposti a periodici accertamenti sullo stato di conservazione a cura dei titolari dell'autorizzazione e dagli stessi mantenuti sempre in perfetto ordine; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino fissandone il termine. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Comune procederà alla revoca dell'autorizzazione e alla rimozione coatta addebitando agli interessati le relative spese. Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna) devono essere rimosse entro 30 giorni.

4. È consentito, previa nulla osta dell'ufficio competente, un lieve spostamento o un diverso orientamento del mezzo pubblicitario sia per esigenze di pubblica utilità sia per adattare il mezzo in opera alle innovazioni intervenute sull'assetto viario o ambientale.

5. Sui cartelli pubblicitari, al fine di facilitare i controlli e indirizzare sollecitamente gli interventi resisi necessari, dovrà essere indicata la ditta proprietaria o quella che ha eseguito il collocamento del cartello stesso e il numero di protocollo dell'autorizzazione. Il contrassegno non deve superare le misure di cm. 30 x 15.

6. La rinuncia all'autorizzazione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno per gli impianti pubblicitari rimossi entro il 31 dicembre dell'anno precedente. In caso contrario l'autorizzazione si intende prorogata e dovrà essere corrisposta l'imposta per l'intero anno.

Art. 46 – Contenuto del messaggio pubblicitario

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.

2. Il Comune ha la facoltà di non concedere l'esposizione o di disporre la rimozione dei messaggi pubblicitari ritenuti in contrasto con i principi indicati al comma precedente.

3. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale del Piemonte 2 maggio 2016, n. 9, "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", è vietata, inoltre, qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.

Art. 47 – Pubblicità effettuata in difformità a leggi e regolamenti

1. Il pagamento dell'imposta si legittima per il solo fatto che la pubblicità venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi e regolamenti.

2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.

3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'articolo 20 del presente regolamento.

Art. 48 – Pubblicità abusiva - sanzioni accessorie

1. Il competente ufficio procede a rendere inefficace il messaggio pubblicitario mediante la copertura dei mezzi pubblicitari o la rimozione in caso di manifesti per i quali non sia stata pagata la relativa imposta, risultante da contestuale processo verbale di contestazione, elevato da personale di vigilanza di cui alla Legge 24/11/81 n. 689. Qualora venga accertato il posizionamento di un mezzo pubblicitario privo dell'autorizzazione od installato in modo non conforme alla stessa, il personale di vigilanza di cui all'art. 11 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (Codice della Strada) provvederà contestualmente al processo verbale di contestazione a diffidare l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a

loro spese entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine il competente ufficio comunale provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. In attesa della rimozione il competente ufficio comunale procede alla copertura della pubblicità. Il competente ufficio comunale può provvedere alla rimozione immediata degli impianti abusivi, addebitando ai responsabili le spese sostenute, per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente.

2. Qualora il materiale rimosso non possa essere immediatamente consegnato al legittimo proprietario, viene sottoposto a sequestro e depositato in locali o aree idonee, con addebito di tutte le spese di custodia e magazzinaggio ad esclusione dei manifesti, locandine e simili che verrà distrutto. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà a disporre del bene secondo la disciplina prevista dalla Legge 689/1981 e s.m.i..

3. Il Comune, a mezzo degli organi accertatori previsti dalla normativa vigente, provvede ad esercitare il controllo per la corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento, eseguendo sopralluoghi e segnalando le eventuali violazioni agli uffici competenti.

Capo III - LA PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 49 – Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista dall'articolo 1, comma 827, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.

3. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.

4. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.

5. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 50 – Riduzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

Art. 51 – Esenzioni

1. La tariffa del Canone per le pubbliche affissioni non è dovuta per le seguenti fattispecie:
 - a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - c) manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 52 – Modalità per l'effettuazione del servizio delle affissioni

1. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo dei manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi e regolamenti.
2. Le pubbliche affissioni saranno effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
3. La durata dell'affissione decorre dal primo giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o Concessionario metterà a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

5. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e al committente spetta il rimborso e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
7. Per le affissioni a carattere commerciale, richieste per i due giorni successivi la commissione, è dovuta una maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 30,00. Stessa maggiorazione si applica alle affissioni di natura non commerciale, se eseguite nella stessa giornata in cui sono state commissionate (affissioni funebri e di enti senza fine di lucro); tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
8. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno sono accettate entro le ore 12,30.
9. Le affissioni degli annunci mortuari, relative a rito funebre che si deve celebrare il primo giorno lavorativo successivo a giornate di chiusura dello sportello affissioni e/o delle festività nazionali, possono essere eseguite dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al comma 7. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 50x35. Le affissioni di cui al presente comma, che vengono effettuate nei giorni di apertura dello sportello del competente ufficio e accertate, sono soggette alle sanzioni previste per la violazione del regolamento comunale, oltre che all'accertamento per omesso pagamento dell'imposta e delle sanzioni tributarie.
10. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono, nonché tenuto il registro cronologico delle commissioni.
11. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
12. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASPETTI SANZIONARI

Art. 53 – Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e precisamente:

- a) un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada).

2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 16 del presente regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del Codice della Strada.

4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689, e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 54 – Disposizioni finali e transitori

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DELLE ALTRE AREE PUBBLICHE CITTADINE

CATEGORIA	DESCRIZIONE
1°	VIA CESARE BATTISTI, VIA CAVOUR, VIA FIORANO, VIA GUGLIELMO MARCONI, VIA MERCANDA, VIA ADRIANO OLIVETTI, VIA ROMA, VIA SAMONE, VIA SANT'URBANO, VIA SCLOPIS, VIA SOTTOMONDONE, VIA TAFANO, VIA CASCINE PRAIE, VIA GENERALE CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, PIAZZA UNITA' D'ITALIA